COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 949

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (3244) 949

PRESIDENTE 949, 950

VENEGONI 950

FASSINA 950

REPOSSI 950

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*:)

SCHIRATTI ed altri: Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti locali. (I. N. A. D. E. L.). (3267) . . . 952

PRESIDENTE 952

Votazione segreta:

PRESIDENTE 953

La seduta comincia alle 8,45.

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'odierna seduta, i deputati Maglietta, Nenni Giuliana e Noce Longo Teresa sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cremaschi Olindo, Molè Elsa e Marabini.

Discussione del disegno di legge: Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (3244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Riferirò io stesso brevemente. In base al contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali, fu istituita una forma particolare di previdenza la cui gestione fu affidata all'Istituto di previdenza e assistenza per i dirigenti di aziende industriali. Detti dirigenti, pur essendo legati all'Azienda da un rapporto di subordinazione, rivestono, nella sfera interna di questa, una posizione giuridica particolare che li differenzia nettamente dagli altri lavoratori subordinati. D'altra parte detti dirigenti aspirano da tempo a potersi giovare di forme previdenziali e assistenziali proprie, rispondenti alle caratteristiche professionali della categoria ed alla natura speciale della relativa prestazione di lavoro.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame si limita a disporre l'impostazione essenziale del nuovo trattamento previdenziale, rimandando a norme successive il compito di determinare in ogni suo elemento la disciplina del trattamento stesso.

Sostanzialmente, i capisaldi del nuovo provvedimento possono così riassumersi: organizzazione dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, cui è attribuita la gestione, in favore dei dirigenti del settore industria, dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, in sostituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; corresponsione di pensioni di invalidità e di vecchiaia e pensioni ai superstiti, di importo non inferiore a quello delle corrispondenti pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella liquidazione in capitale, nonché nella concessione di eventuali prestazioni assistenziali integrative; fissazione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro e dai dirigenti.

In sostanza, si tratta di dare personalità propria ad un istituto di previdenza, come del resto è stato già fatto per l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Mi pare che non sia prevista nessuna garanzia per quanto riguarda la realizzazione degli scopi dell'Istituto di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Se una azienda costituisce una propria assicurazione, magari superiore a quella dell'Istituto e poi fallisce?

PRESIDENTE. Risponde l'Istituto che assume la gestione in proprio. È un po' la questione delle gestioni speciali di determinate categorie, come i ferrotranvieri e i telefonici. È chiaro che chi risponde sempre di fronte agli assicurati è l'Istituto nazionale della previdenza sociale che controlla la gestione della Cassa di previdenza.

VENEGONI. Per quanto riguarda il trattamento economico non c'è un piano di pensionamento che si possa paragonare a quello degli operai, le cui tabelle stabiliscono i diritti di ciascuno. È evidente che c'è solo la garanzia che il trattamento non deve essere inferiore a quello fornito dalla previdenza sociale.

FASSINA. È detto nell'ultimo comma dell'articolo 2: « le prestazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 9 ».

PRESIDENTE. Il trattamento previdenziale ha origine dal contratto collettivo. I dirigenti di azienda chiedono solo che si dia veste giuridica al loro istituto che già funziona. Si tratta di sistemare giuridicamente la categoria dal punto di vista delle contribuzioni.

REPOSSI. La sostanza della legge sta tutta nell'articolo 1. Dotare l'Istituto di personalità giuridica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, nè emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali e designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1938, n. 120, parte seconda, assume la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ».

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo articolo 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'Istituto, inoltre, può provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Le prestazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 9.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.

L'Istituto può attuare gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi o gestioni aziendali o interaziendali purché questi sodisfino alle seguenti condizioni:

a) che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'Istituto;

b) che nel Consiglio di amministrazione della Cassa, fondo o gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;

c) che il bilancio della Cassa, fondo o gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo dell'iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'Istituto provvede ai proprî fini:

a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;

b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalità;

d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.

(*È approvato*).

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa che saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità.

Agli effetti di cui al comma precedente s'intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Il contributo è stabilito nella misura dell'11 per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del dirigente di azienda.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i limiti minimo e massimo nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere variati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del dirigente. Qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del dirigente è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al dirigente stesso, alla scadenza di ciascun periodo di retribuzione.

Il regolamento di cui all'articolo 9 stabilirà le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi.

(*È approvato*).

ART. 8.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con particolare regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'articolo 24, al Comitato esecutivo del primo di detti Enti, l'organo che sarà designato a termini del precedente articolo 8.

I proventi delle pene pecuniarie previste dai citati articoli della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'articolo 5, lettera *d*), della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 11.

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione sono svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che li esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Schiratti ed altri: Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Locali (I. N. A. D. E. L.). (3267).

PRESIDENTE. L'ordine uel giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Schiratti, Bertinelli, Riva, Cappi: Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Riferirò io stesso brevemente su questa proposta di legge.

Essa stabilisce che l'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali possa accettare la iscrizione, ai soli fini dell'assistenza sanitaria, dei dipendenti da quegli enti pubblici, morali o enti vari che ne facciano richiesta e per i quali la legislazione vigente non prevede già l'obbligo dell'iscrizione ad altri istituti di assicurazione contro le malattie. L'iscrizione sarà disciplinata da una convenzione tra le parti nella quale sarà stabilita la durata dell'iscrizione stessa, e saranno previste le modalità di disdetta e di rinnovo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli effetti della sola assistenza sanitaria possono essere iscritti all'I. N. A. D. E. L. i dipendenti da Enti di diritto pubblico, Enti morali ed Enti varî senza personalità giuridica ben definita, aventi bilancio proprio ed il cui personale non è oggetto obbligatoriamente alla iscrizione presso altri Istituti di assicurazione contro le malattie.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'iscrizione del personale di cui al precedente articolo 1 sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'I. N. A. D. E. L. su richiesta degli Enti interessati, i quali devono impegnarsi al versamento dei contributi per un periodo non inferiore ad un anno.

Il contributo è pari a quello dovuto per la legge degli altri iscritti obbligatoriamente all'I. N. A. D. E. L., salvo che nella convenzione venga determinato tra le parti un contributo superiore.

L'assistenza agli iscritti di cui sopra viene erogata secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano la concessione dell'assistenza sanitaria ai dipendenti da Enti locali.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (3244):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

SCHIRATTI ed altri: « Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I. N. A. D. E. L.) » (3267):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione:*

Bartole, Biasutti, Cappugi, Castellarin, Cavallotti, Colleoni, Cappi, Cornia, Cotellessa, Cremaschi Olindo, Delle Fave, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Foresi, Lombardi Carlo, Marabina, Marazzina, Molè Elsa, Montelatici, Morelli, Natali Lorenzo, Pollastrini Elettra, Preti, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Venegoni e Zaccagnini,

La seduta termina alle 9,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI